

## TRIBUNALE DI GROSSETO

COPIA

R.G. N. 895/1997

G.I.: D.SSA PASSAVANTI

### NOTE DI REPLICA CONCLUSIVE

Per il sig. BRUNO FALZEA, con l'avv.to Marco Carollo

CONTRO

1. la CURATELA DEL FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI S.N.C., con l'avv.to Claudio Marconi
2. la GIORGIO PELLEGRINI S.A.S., con l'avv.to Alessandro Antichi

\* \* \*

Lette le comparse conclusionali delle controparti, si ritiene opportuno rendere le seguenti brevi repliche.

1. L'attore aveva l'onere di provare la verità dei fatti che affermava: ovvero che aveva stipulato con la Biemme Costruzioni s.n.c. un contratto per la realizzazione di alcune opere edili extracapitolato nell'immobile che la medesima Biemme gli aveva promesso in vendita; che tali opere erano state effettivamente realizzate; che esse però presentavano vizi ed ammaloramenti di cui controparte era pienamente consapevole; che le medesime opere erano state tutte pagate diversi mesi prima dal sig. Falzea.

Le prove suddette sono state tutte fornite all'esito di un'ampia, rigorosa e lunghissima istruzione probatoria.

I profili di accertamento dei fatti sono stati talmente esaustivi, da non essere contraddetti o confutati da nessuno: né dalla curatela fallimentare, succeduta alla Biemme s.n.c.; né dalla Pellegrini Giorgio s.a.s., chiamata in causa per manleva dalla convenuta originaria.

Sulle conclusioni istruttorie raggiunte ci si è già soffermati nella comparsa conclusionale, cui si rimanda senza insistere oltre, per non tediare il Giudicante.

2. Appare invece necessaria una sottolineatura per quanto riguarda la stipulazione del contratto avente ad oggetto i lavori extracapitolato, atteso quanto contenuto nelle difese avversarie.

Della conclusione di tale negozio, in questo processo è stata fornita persino prova documentale, rappresentata dall'elenco "delle opere e delle forniture richieste" (doc.5), firmato dal sig. Falzea ma redatto personalmente dal geom. Mauro Cocco, dipendente della Biemme, e da quest'ultimo confermato in sede testimoniale.

Ulteriori prove sull'esistenza dell'accordo extracapitolato, sull'elenco delle opere e sul loro costo sono state fornite con le testimonianze dei signori Eugenio Verde e Antonino Romeo, escussi il 24.04.2001.

La circostanza che fossero state concordate tra il sig. Falzea e la Biemme le opere extracapitolato in questione, oltretutto, non è mai stata contestata dalla difesa Biemme che, asserendo l'insussistenza dei vizi lamentati dall'attore, ha al contrario sempre condiviso il fatto che i lavori extracapitolato fossero stati effettivamente realizzati.

Né, d'altronde, poteva essere diversamente, poiché le opere furono realmente effettuate, sono ancora oggi presenti nell'immobile e sono state tutte riscontrate dal C.T.U. durante il proprio accesso.

3. Si sottolinea, inoltre, in quanto rilevante per il corretto adempimento dell'*onus probandi* gravante sull'attore, che il contratto di appalto d'opere è tipico contratto a forma libera e quindi, per unanime e costante giurisprudenza e dottrina, non è ascrivibile alla categoria dei negozi soggetti a rigore di forme, né

*ad probationem* né, vieppiù, *ad substantiam* (vedi in giurisprudenza, *ex multis*: Cass. 9077/2003; Cass. 4911/1983; Cass. 1125/1979; sin da Cass. 1253/1957. In dottrina, *ex pluribus*: Rescigno, voce *Appalto* in *Enc. Giur. Treccani*, 1988; Rubino, *L'appalto* in *Trattato Dir. Civ. It.*, 1980; Scialoja-Branca, *Commentario c.c.*, 1992).

La circostanza è significativa, in quanto dimostra che gli accertamenti probatori raggiunti sul punto non solo sono completi, univoci e concordanti, ma addirittura ridondanti rispetto alle esigenze istruttorie previste dalla legge.

4. Sulla base di quanto espresso appare palesemente infondata l'eccezione della curatela fallimentare, secondo cui le richieste attoree andrebbero respinte, non essendo intercorso alcun contratto di appalto tra le parti, ma solo un preliminare di vendita. Tale asserzione è indubitabilmente smentita dai fatti, tutti dimostrati. In primo luogo, tale linea di difesa della curatela si fonda su questioni nuove, mai sostenute sino alla precisazioni delle conclusioni, già solo per questo inammissibili e non utilizzabili dal Giudicante ai fini del decidere, in quanto su di esse non può e non deve instaurarsi il contraddittorio.

Nel merito, poi, esse sono infondate e prive di pregio.

La conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori extracapitolato, la sua effettiva esecuzione, la cattiva realizzazione delle opere, i danni che ne sono derivati, sono tutte circostanze provate.

Il fatto che il sig. Falzea abbia commissionato l'esecuzione di tali opere alla Biemme non ha nulla a che vedere con il preliminare di vendita dell'immobile in questione. Sono rapporti negoziali autonomi e distinti.

Le vicende attinenti al preliminare di vendita (che non è un contratto di appalto) non rientrano nell'oggetto del presente giudizio, limitato agli inadempimenti

della Biemme nella realizzazione delle opere extracapitolato commissionate dall'odierno attore.

Il sig. Falzea, quindi, aveva piena legittimazione a proporre la presente azione per ottenere il riconoscimento e la liquidazione dei danni subiti a causa dei vizi delle opere suddette. Non è vero che egli poteva esercitare i propri diritti solo nell'ambito del giudizio promosso ex art. 2932 c.c.; anzi, quella non era senz'altro la sede idonea a proporre tali domande, in quanto il rapporto qui in contestazione non è quello relativo alla mancata esecuzione del preliminare di vendita, bensì il diverso e separato rapporto negoziale nascente dalla commissione di opere del tutto estranee al contratto preliminare di vendita.

La fattispecie in contestazione si inquadra pertanto nelle previsioni normative di cui agli artt. 1655 e segg. c.c. e l'invocazione della norma di cui all'art. 1668 c.c., operata da questa difesa in conclusioni, appare senz'altro pertinente.

Al contrario, le previsioni degli artt. 1490, 1497 e 2932 c.c. richiamate dalla curatela fallimentare sono inapplicabili alla fattispecie in esame.

\* \* \*

Si insiste nelle conclusioni tutte rassegnate nei precedenti atti, da considerarsi qui integralmente trascritte.

Grosseto, 20.09.2007

avv. Marco Carollo

